



CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Nazionale di Lucca l'8 giugno 2019

* * *

TITOLO I

PRINCIPI ISPIRATORI

Articolo 1 – Origini e ispirazione

1. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia riconosce la propria origine nell'Associazione fondata a Pistoia il 25 settembre 1899 e ne mantiene salde le motivazioni all'unità e alla rappresentanza dell'intero Movimento delle Misericordie d'Italia.
2. La Confederazione riunisce le Misericordie che operano nel volontariato dei servizi alla persona e altre associazioni con analoghe finalità le quali, per ragioni storiche o territoriali, pur aderendo ai principi di Misericordia abbiano una diversa denominazione.
3. La Confederazione garantisce il rispetto dei valori di appartenenza alla religione cattolica anche nella semplice operatività quotidiana, consapevole che la forza vitale delle Misericordie è rappresentata dalla centralità della carità cristiana e dall'essere gli Associati prima Confratelli in Cristo e poi aderenti alle singole realtà associative.

Articolo 2 - Comunità spirituale e operativa

1. Gli iscritti alle Misericordie e alle altre Organizzazioni che aderiscono alla Confederazione costituiscono una comunità spirituale e operativa e pertanto ne può essere richiesta la mobilitazione caritativa da parte della Confederazione stessa attraverso le relative Associazioni di appartenenza.

Articolo 3 - Finalità

1. La Confederazione fonda istituzionalmente la propria attività sul rispetto e sulla condivisione di ogni situazione di bisogno e su un costante impegno di carità e di giustizia nella società civile come testimonianza diretta e concreta del messaggio cristiano.
2. La Confederazione s'impegna a contribuire all'analisi dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, e a promuovere, nei propri settori d'intervento, i diritti primari alla vita, alla dignità umana e alla salute, nonché a realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e alla solidarietà, per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo.
3. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati la Confederazione, quale "casa comune del Movimento delle Misericordie", riconosce l'autonomia degli Associati come soggetti liberamente partecipanti alla Confederazione stessa, ne tutela la libera organizzazione statutaria, regolamentare e finanziaria, è garante dell'identità condivisa, del rispetto dei principi ispiratori e della coerenza delle azioni promosse da tutti gli Associati.
4. La Confederazione, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge le funzioni tipiche delle reti associative e sviluppa attività di interesse generale nei seguenti ambiti:
 - a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - b) attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
 - d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - e) interventi e prestazioni sanitarie;
 - f) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

5. Al fine del raggiungimento delle attività di interesse generale sopra indicate:

a) cura che sia conservato e ravvivato lo spirito di solidarietà umana degli Associati, anche in conformità alle tradizioni storiche del Movimento e di ciascuno associato;

b) provvede al coordinamento degli Associati, anche in relazione alle richieste delle pubbliche autorità;

c) tutela i diritti e gli interessi degli Associati e li rappresenta nei rapporti con le autorità civili ed ecclesiastiche a livello nazionale;

d) promuove la costituzione di nuove Misericordie e l'adesione di altri Associati;

e) fornisce supporto agli Associati nei vari settori di attività anche mediante l'opera di consulenti esterni;

f) effettua un monitoraggio costante delle attività degli Associati, vigilando affinché la loro azione sia conforme alle disposizioni del presente Statuto e della legge.

g) promuove e sviluppa attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo, nei confronti degli Associati, esercitando altresì ogni forma di intervento sia preventivo che correttivo, ai sensi del presente Statuto, in tutte le situazioni di contrasto con i valori, i principi fondativi, il perseguimento delle finalità istituzionali e l'immagine comune del Movimento delle Misericordie;

h) studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata e dei servizi di soccorso formulando proposte agli enti pubblici per un sempre più efficace inserimento del volontariato nei suoi vari settori d'intervento;

i) promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali;

j) promuove e aderisce a iniziative di volontariato internazionale intrattenendo a tal fine i rapporti con istituzioni di altri Stati, anche attraverso la partecipazione a organismi internazionali;

k) partecipa a enti e organismi, costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i principi costitutivi della Confederazione;

l) promuove, organizza e coordina a livello nazionale interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, servizi di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti, interventi di protezione civile, e altre attività di volontariato, in armonia con le direttive dei competenti Ministeri o di altre istituzioni e organismi pubblici;

m) promuove e stipula partenariati, protocolli d'intesa, accordi, convenzioni e/o contratti in nome e/o per conto degli Associati o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendono esercitare singolarmente o in forma tra loro congiunta;

n) partecipa a gare pubbliche e gestisce servizi, ove richiesta da uno o più Associati ovvero nei casi di interesse generale del Movimento, avvalendosi nell'espletamento delle attività delle capacità tecniche degli stessi Associati previa apposita intesa

o) svolge ogni altra attività ritenuta utile o necessaria purché compatibile con i principi costitutivi della Confederazione.

6. La Confederazione può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti. A tal fine può, tra le altre attività, effettuare operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali nonché ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Nazionale.

Articolo 4 – Rapporti con l'Autorità ecclesiastica

1. La Confederazione, in quanto associazione di laici cristiani e rilevante come tale nell'ordinamento canonico, mantiene rapporti con le Autorità ecclesiastiche competenti anche attraverso il suo Correttore.

TITOLO II

NORME GENERALI

Articolo 5 – Composizione

1. L'Associazione denominata Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia si compone di:
 - a) tutte le Misericordie e le altre associazioni già aderenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, siano esse persone giuridiche pubbliche o private ovvero associazioni non riconosciute;
 - b) la Consociazione nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia.
2. Possono entrare a fare parte della Confederazione, previo accoglimento della domanda di ammissione:
 - a) le Misericordie di nuova costituzione, con sede in Italia o all'estero, a condizione che:
 - svolgano attività di volontariato nei servizi alla persona ispirandosi ai principi della dottrina e della carità cristiana;
 - presentino la nomina del Correttore da parte dell'Ordinario Diocesano competente per territorio;
 - b) altre organizzazioni di volontariato che svolgano attività caritativa, assistenziale o di soccorso purché abbiano ispirazione cristiana e l'adempimento di una o più opere di misericordia tra le finalità statutarie.

Tutti gli Associati sono organizzazioni di volontariato, iscritte nell'apposito registro, ovvero, una volta operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, iscritte nella Sezione a) Organizzazioni di volontariato, del suddetto Registro.
3. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio nazionale previa istruttoria, sentiti gli Associati del territorio e il Consiglio dei Saggi in ordine alla conformità della struttura e della condotta dell'aspirante associato rispetto ai principi e alle norme di cui al presente Statuto.
4. La Confederazione non risponde delle obbligazioni assunte dagli Associati.

Articolo 6 – Sede

1. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ha sede in Firenze, città madre delle Misericordie, dove nel 1244 ebbe origine la Misericordia di Firenze.

Articolo 7 – Stemma e denominazione

1. Lo stemma della Confederazione è costituito da un ovale d'azzurro, fra due rami di quercia legati a fiocco da un nastro tricolore italiano, recante una croce latina di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate "F" e "M" di colore giallo.
2. La Confederazione adotta un Marchio di azione costituito da un triangolo giallo bordato di azzurro, con tre bande di colore verde bianco e rosso al lato destro, recante una croce latina di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate "F" e "M" di colore azzurro.
3. Gli Associati affiancano il Marchio di azione della Confederazione allo stemma proprio redatto secondo le linee guida dettate dalla Confederazione.
4. Lo stemma, il Marchio di azione, gli eventuali altri marchi registrati dalla Confederazione e la denominazione "Misericordia" o "Misericordie" sono adottati solo previa autorizzazione della Confederazione che provvede al loro deposito a norma di legge.
5. L'Associato che cessa, per qualsiasi motivo, di appartenere alla Confederazione, non ha diritto a fregiarsi di marchi, stemmi, simboli, emblemi ed ogni altro elemento o immagine che riportino o richiamino alla appartenenza dell'associazione al movimento delle Misericordie e di conseguenza deve immediatamente rimuovere tutti tali segni distintivi in qualsiasi modo esposti.

Articolo 8 – Natura e durata

1. La Confederazione è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore di secondo livello, iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato ed opera come rete associativa nazionale. E' persona giuridica privata a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed è stata riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale del 12 ottobre 1992.
2. La Confederazione è associazione privata di fedeli a norma dell'ordinamento canonico.
3. La Confederazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e ha strutture e organizzazione democratiche. Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,

volontarie e gratuite degli aderenti al Movimento delle Misericordie.

4. Le cariche associative sono elettive e gratuite.
5. E' vietata la distribuzione agli Associati, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, essendovi l'obbligo di impiegare gli stessi per la realizzazione delle finalità della Confederazione.

Articolo 9 – Articolazione

1. La Confederazione si articola sui livelli nazionale e regionale. Tali livelli hanno autonomia giuridica e sono caratterizzati da organizzazione, gestione patrimoniale e finanziaria autonome, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.
2. Le Associazioni aderenti alla Confederazione possono altresì costituire, per aree territoriali omogenee, comitati zionali dotati anch'essi di autonomia giuridica e organizzazione, gestione patrimoniale e finanziaria propria, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 10 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Confederazione è composto dalla dotazione mobiliare e immobiliare risultante dagli inventari. Tale dotazione potrà incrementarsi mediante lasciti ed erogazioni dirette a tale finalità di soggetti pubblici e privati nonché dall'accantonamento a patrimonio di eventuali avanzi di gestione.

Articolo 11 – Entrate

1. Le entrate della Confederazione sono costituite da:
 - a) quote associative annuali, determinate ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, lettera j) del presente Statuto;
 - b) rendite patrimoniali;
 - c) contributi volontari di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
 - d) sovvenzioni dello Stato, degli Enti locali o di istituzioni pubbliche;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) altre entrate.

Articolo 12 – Esercizio sociale e bilanci

1. L'esercizio sociale ha inizio con il primo giorno di gennaio e finisce con l'ultimo giorno di dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Nazionale approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il bilancio preventivo viene poi portato a deliberazione dell'Assemblea ordinaria successiva.
3. Entro il trenta maggio di ogni anno deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso.
4. Il bilancio deve restare depositato nella sede della Confederazione, unitamente alle relazioni allegate, durante i quindici giorni che precedono la data dell'adunanza assembleare convocata per l'approvazione affinché gli Associati possano prenderne visione.

Articolo 13 – Quota associativa - Indirizzi

1. Tutti gli Associati sono tenuti a sostenere la Confederazione il versamento di una quota associativa annuale per il ruolo di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e indirizzo che la Confederazione svolge e per i servizi generali di informazione, aggiornamento, formazione istituzionale e intervento che assicura agli Associati stessi.
2. La quota associativa viene determinata annualmente con delibera del Consiglio nazionale tenendo conto di una quota fissa, uguale per ciascun Associato e di una quota proporzionale determinata sulla base dei ricavi, rendite, proventi o entrate di ciascun Associato risultanti dal bilancio di esercizio.
3. La quota associativa è adeguata alle esigenze finanziarie della Confederazione risultanti dal bilancio preventivo.

TITOLO III

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 14 – Diritti

1. Gli Associati godono di tutti i diritti associativi, usufruiscono dei servizi della Confederazione, partecipano all'Assemblea e hanno diritto di voto.

Articolo 15 – Obblighi

1. Gli Associati sono obbligati:
 - a) al versamento della quota associativa annuale. I diritti di cui all'articolo 14 sono subordinati al regolare versamento della quota associativa;
 - b) all'osservanza e al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi confederali.
 - c) ad assicurare alla Confederazione i flussi informativi nonché l'accesso ai dati ed agli atti necessari, anche al fine di eventuali verifiche per il rispetto dei principi e degli statuti associativi.

TITOLO IV

ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 16 – Organi

1. Sono organi della Confederazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio nazionale;
 - c) il Consiglio di presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) l'Organo di controllo;
 - f) il Collegio dei probiviri;
 - g) il Consiglio dei Saggi.

CAPO I

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 17 – Composizione

1. L'Assemblea degli Associati è composta dai legali rappresentanti degli Associati in carica alla data dell'adunanza assembleare.
2. I membri del Consiglio nazionale, del Consiglio di presidenza, dell'Organo di controllo, del Collegio dei probiviri e del Consiglio dei Saggi nonché il Correttore, hanno diritto di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea stessa. Essi devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione degli Associati.

Articolo 18 – Convocazione

1. Entro il trentuno di maggio di ogni anno l'Assemblea degli Associati si riunisce per deliberare l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno trascorso e, se non approvato in precedenza, del bilancio preventivo dell'anno in corso.
2. L'Assemblea degli Associati è convocata ogni quattro anni, entro il trenta maggio, per il rinnovo degli organi sociali.
3. L'Assemblea è altresì convocata:
 - a) in ogni tempo, per deliberazione del Consiglio nazionale;
 - b) per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un decimo degli Associati o da sette federazioni regionali.
4. L'Assemblea si riunisce nel Comune di Firenze, sede della Confederazione, ovvero nel diverso Comune scelto dal Consiglio nazionale con espressa motivazione.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente nazionale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, ove possibile; l'avviso è inviato a tutti gli aventi diritto

almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso è inviato agli Associati presso la sede legale dell'Associazione mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti documentalmente provata la data d'invio.

6. Nello stesso avviso deve essere fissata, anche per il medesimo giorno, purché almeno un'ora dopo rispetto all'orario previsto per la prima convocazione, l'adunanza in seconda convocazione.

Articolo 19 - Validità delle riunioni

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, la riunione è valida con l'intervento di almeno un quinto degli Associati.
2. Le riunioni dell'Assemblea per la modifica dello Statuto sono valide se è presente almeno la metà degli Associati.
3. Le riunioni dell'Assemblea per deliberare lo scioglimento della Confederazione e la devoluzione del suo patrimonio sono valide con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. I legali rappresentanti degli Associati possono delegare il diritto di partecipazione all'Assemblea e il diritto di voto, con atto scritto, ad altro socio della stessa Associazione o, in via subordinata, al rappresentante di altra Associazione purché questi non faccia parte di organi confederali, non sia dipendente della Confederazione ovvero dipendente di un qualsiasi Associato. I legali rappresentanti che siano anche membri di organi confederali debbono delegare la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto.
5. Il rappresentante di ciascuna Associazione può essere portatore di una sola delega. La delega è conferita senza vincolo di mandato e deve pervenire alla Segreteria della Confederazione entro le ore dodici del giorno precedente la data dell'adunanza.

Articolo 20 – Attribuzioni

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo e di indirizzo della Confederazione.
2. L'Assemblea degli Associati:
 - a) elegge il Presidente, i membri del Consiglio nazionale, i membri del Collegio dei probiviri e i membri del Consiglio dei Saggi;
 - b) nomina l'Organo di controllo;
 - c) revoca gli organi di cui alle precedenti lettere a) e b) o i singoli componenti degli stessi;
 - d) approva il bilancio consuntivo corredato dalle relazioni del Consiglio nazionale e dell'Organo di controllo;
 - e) delibera in ordine al bilancio preventivo corredato dalla relazione del Consiglio nazionale;
 - f) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo politico-strategico;
 - g) delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
 - h) approva il Regolamento di esecuzione del presente Statuto e delibera sulle sue modificazioni;
 - i) delibera l'esclusione degli Associati ai sensi dell'articolo 51 del presente Statuto;
 - j) delibera sullo scioglimento, liquidazione e conseguente devoluzione dei beni della Confederazione e ne dichiara l'estinzione;
 - k) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 21 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti.
2. Le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni relative allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio sono adottate con la maggioranza prevista dall'articolo 21, terzo comma del codice civile.

CAPO II

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 22 - Composizione

1. Il Consiglio nazionale è composto da:
 - a) il Presidente, che lo presiede;
 - b) ventuno membri eletti dall'Assemblea di cui undici a suffragio universale diretto e dieci su base regionale o interregionale con le modalità stabilite dal regolamento elettorale;
 - c) il Correttore nazionale.
2. Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipa, con diritto di voto, il Correttore della Confederazione.
3. Alle riunioni del Consiglio Nazionale sono invitati i Presidenti delle Federazioni regionali, che partecipano con solo voto consultivo se non eletti ai sensi del comma 1.
4. Alle riunioni del Consiglio nazionale assiste il Presidente dell'Organo di controllo o altro membro dell'Organo da lui delegato.

Articolo 23 – Convocazione

1. Il Consiglio nazionale si riunisce ogni anno entro il trenta di aprile per adottare il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed entro il trentuno di dicembre per adottare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre entrambi all'Assemblea degli Associati.
2. Il Consiglio nazionale può essere altresì convocato in ogni tempo, su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza ovvero su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali o di quattro Federazioni regionali.
3. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, ove possibile; l'avviso è inviato a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso è inviato al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti documentalmente provata la data di invio.
4. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a tre giorni.
5. Il Consiglio nazionale si riunisce nel Comune di Firenze, sede della Confederazione, ovvero nel diverso Comune scelto dal Consiglio di presidenza.
6. Il Consiglio Nazionale può regolamentare la partecipazione ai propri lavori in videocollegamento.

Articolo 24 – Validità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 25 – Attribuzioni

1. Il Consiglio nazionale è l'organo di indirizzo politico e programmatico della Confederazione.
2. Il Consiglio nazionale:
 - a) elegge nel suo seno, nella riunione di insediamento, il Vicepresidente, il Tesoriere e i componenti del Consiglio di presidenza, e ne delibera la revoca;
 - b) propone alla Conferenza Episcopale Italiana i nominativi per la nomina a Correttore della Confederazione nazionale;
 - c) nomina il segretario del Consiglio Nazionale;
 - d) delibera sulle domande di ammissione alla Confederazione in conformità all'articolo 5, terzo comma del presente Statuto;
 - e) delibera sul riconoscimento delle articolazioni territoriali in attuazione all'articolo 45 terzo comma del presente Statuto;
 - f) nomina e revoca i rappresentanti della Confederazione presso enti, aziende, istituzioni e ogni altro organismo esterno di rilevanza nazionale;
 - g) propone all'Assemblea le modificazioni dello Statuto e del relativo Regolamento di esecuzione;
 - h) delibera ogni anno, entro il mese di dicembre, sul bilancio preventivo ed entro il mese

di aprile sul bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di presidenza e da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, unitamente alle rispettive relazioni illustrative predisposte dallo stesso Consiglio nazionale e dall'Organo di controllo;

- i) approva i programmi di attività, anche in attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea;
- j) redige e approva il regolamento elettorale nonché i regolamenti di organizzazione;
- k) stabilisce annualmente la quota da versare dagli Associati previa individuazione dei criteri da definire secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13 del presente Statuto dandone tempestiva comunicazione agli associati;
- l) delibera in ordine alla pianta organica e allo stato giuridico ed economico del personale dipendente e adotta i relativi provvedimenti attuativi;
- m) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali della Confederazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, istituendo apposita commissione che relazionerà in Consiglio;
- n) conferisce le onorificenze al merito della carità e, su proposta del Consiglio di Presidenza, attestati e benemerenze;
- o) istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina e alla revoca dei componenti;
- p) cura gli interessi della Confederazione e, ove delegato, dei singoli Associati anche di fronte alle autorità amministrative e giurisdizionali; delibera sulle liti attive e passive e autorizza il Presidente a costituirsi in giudizio;
- q) vigila sull'operato degli Associati e delle articolazioni territoriali, anche su comunicazione del Consiglio dei Saggi, verificando i casi di non corretto funzionamento ovvero di inadempienze verso lo Statuto o verso i deliberati degli organi sovraordinati;
- r) dispone, nei casi di cui alla lettera precedente, eventuali protocolli di comportamento ed adotta, se opportuno, misure di affiancamento od ogni altro provvedimento ritenuto necessario, finanche di commissariamento;
- s) adotta nei confronti degli Associati provvedimenti motivati di sospensione ai sensi dell'articolo 52 del presente Statuto;
- t) esperisce il tentativo di conciliazione delle controversie sorte fra gli Associati, previo idoneo contraddittorio, salve le competenze del Collegio dei probiviri di cui all'articolo 38 del presente Statuto;
- u) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 26 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti le deliberazioni s'intendono rigettate.
2. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono portate a conoscenza degli Associati mediante ogni forma di comunicazione idonea, compresa quella telematica.

Articolo 27 - Decadenze e surrogazioni

1. I membri che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio nazionale decadono dal loro ufficio. La pronuncia di decadenza è assunta dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
2. Se durante il quadriennio viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei membri di cui all'articolo 22, primo comma, lettera b), esso è sostituito da chi ha riportato, nella lista di appartenenza, il maggior numero di voti; il sostituto rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro sostituito.
3. La sostituzione è deliberata dal Consiglio nazionale e ha effetto immediato.
4. Nel caso venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri eletti, il Consiglio nazionale è sciolto e rinnovato dall'Assemblea degli Associati nella prima adunanza successiva.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Articolo 28 – Composizione

1. Il Consiglio di Presidenza si compone di sette membri.
2. Sono membri del Consiglio di Presidenza il Presidente nazionale, quattro membri, tra i quali il Vicepresidente e il Tesoriere eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno, due membri nominati dal Presidente nazionale.
3. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipa, con diritto di voto, il Correttore della Confederazione.

Articolo 29 – Convocazione

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e il testo delle deliberazioni proposte; l'avviso è inviato a tutti gli aventi diritto almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti documentalmente provata la data di invio.
2. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a ventiquattro ore.

Articolo 30 – Validità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio di presidenza sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Articolo 31 – Attribuzioni

1. Il Consiglio di Presidenza è l'organo di governo, amministrazione e gestione della Confederazione.
2. Il Consiglio di Presidenza:
 - a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio nazionale;
 - b) dirige le attività della Confederazione e ne cura la gestione amministrativa e contabile;
 - c) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre entrambi alla deliberazione del Consiglio nazionale, unitamente a una sua relazione illustrativa;
 - d) predispone i programmi di attività per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
 - e) autorizza le spese e delibera in ordine a quelle autorizzate dal Presidente ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, lettera c);
 - f) adotta i provvedimenti resi necessari da eventi straordinari, anche in collegamento con le Pubbliche Autorità;
 - g) determina le modalità di rappresentanza e di partecipazione a pubbliche manifestazioni;
 - h) propone al Consiglio nazionale il conferimento di attestati e benemerenze;
 - i) propone al Consiglio nazionale la determinazione della quota associativa annua secondo i criteri di cui all'articolo 13 del presente Statuto;
 - j) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale da sottoporre, a pena di decadenza, all'approvazione dello stesso Consiglio nazionale nella prima riunione utile successiva;
 - k) conferisce, nel proprio seno, la funzione interinale del Tesoriere in caso di sue dimissioni, decadenza, decesso o impedimento e pone la relativa questione all'ordine del giorno del Consiglio nazionale per i provvedimenti di competenza.

Articolo 32 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti le deliberazioni s'intendono rigettate.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

Articolo 33 – Attribuzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Confederazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati, il Consiglio nazionale e il Consiglio di presidenza;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;
 - c) sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, i documenti contabili nonché quelli inerenti i rapporti con gli istituti di credito e autorizza, sussistendo motivi di necessità e di urgenza, le spese, salva la ratifica del Consiglio di presidenza;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.
4. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere nazionale più anziano d'età.

Articolo 34 – Permanenza in carica

1. Il Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.
2. Le dimissioni del Presidente sono dirette al Vicepresidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all'atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
4. Entro sessanta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui ai commi precedenti il Vicepresidente riunisce il Consiglio nazionale e convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Presidente. Non si procede alla convocazione dell'Assemblea se la vacanza del Presidente si verifica nell'ultimo anno del suo mandato.

CAPO V

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 35 – Composizione

1. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, in possesso dei titoli professionali previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017.
2. L'Organo di controllo è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri nella riunione di insediamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano.

Articolo 36 – Attribuzioni

1. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
 - e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.
2. La Confederazione attribuisce funzioni di revisione legale dei conti, laddove questa risulti

obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 117/2017, all'Organo di controllo, o, in alternativa, a un revisore o a una società di revisione iscritti all'apposito registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CAPO VI

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 37 – Composizione

1. Il Collegio dei probiviri è l'organo di giurisdizione interna della Confederazione ed è deputato alla decisione e alla composizione delle controversie secondo le attribuzioni conferite dal presente Statuto. Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri scelti tra persone autorevoli dotate di requisiti professionali idonei e di conoscenza del Movimento delle Misericordie.
2. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri nella riunione di insediamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano del Collegio.

Articolo 38 – Attribuzioni

1. Il Collegio dei probiviri:
 - a) decide le controversie tra gli Organi della Confederazione, tra i membri degli Organi della Confederazione e l'Organo di appartenenza, tra la Confederazione e gli Associati e tra i singoli Associati tra loro;
 - b) decide le controversie tra Confederazione e articolazioni decentrate nonché tra le articolazioni decentrate stesse tra loro;
 - c) decide sulle questioni in materia di eleggibilità e compatibilità dei membri degli Organi confederali;
 - d) decide, quale giudice d'appello, le controversie definite dai Collegi di giurisdizione interna dei singoli Associati, delle Federazioni regionali e dei comitati zonal, in quanto a esso devolute dai loro rispettivi ordinamenti interni;
 - e) definisce le questioni relative all'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione;
 - f) delibera in merito all'istanza di revoca del provvedimento cautelare di sospensione ai sensi dell'articolo 52.
2. Il ricorso al Collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione formale dell'atto impugnabile ovvero dalla data della sua intervenuta conoscenza da parte dell'interessato. Le questioni relative all'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione sono sempre proponibili alla decisione del Collegio su istanza di chi vi abbia interesse.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono immediatamente esecutive e il Collegio si esprime entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso o dalla richiesta di parere.

CAPO VII

IL CONSIGLIO DEI SAGGI

Articolo 39 – Composizione

1. Il Consiglio dei Saggi è composto da tre membri, scelti tra i più autorevoli e qualificati esponenti del Movimento delle Misericordie.

Articolo 40 – Attribuzioni

1. Il Consiglio dei Saggi:
 - a) esamina e verifica la conformità della condotta degli Associati rispetto ai principi informativi del Movimento delle Misericordie e del presente Statuto e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale per l'assunzione dei relativi provvedimenti;
 - b) si esprime in merito all'ammissione di nuovi Associati, in ordine alla conformità della struttura e della condotta dell'aspirante Associato rispetto ai principi e alle norme di cui al presente Statuto;
 - c) esamina gli statuti delle federazioni regionali e dei comitati zonal, nonché dei singoli

- associati, al fine di verificarne la compatibilità con i principi generali d'ispirazione del Movimento delle Misericordie e con le norme del presente Statuto;
- d) esamina gli accordi e gli atti, anche di carattere generale, delle articolazioni decentrate per verificarne la compatibilità con i principi informatori del Movimento delle Misericordie e del presente Statuto e ne dà comunicazione alle articolazioni decentrate stesse e al Consiglio nazionale per l'assunzione dei relativi provvedimenti;
 - e) esprime pareri, indirizzi e raccomandazioni per richiamare al rispetto dei principi fondanti il Movimento delle Misericordie;
 - f) valuta, caso per caso, gli eventuali conflitti di interesse relativi alle cariche confederali, di cui all'articolo 43 del presente Statuto;
2. Il ricorso al Consiglio dei Saggi per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente è fatto dagli Organi della Confederazione o da chiunque vi abbia interesse e il Consiglio si esprime entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di parere.

CAPO VIII

IL CORRETTORE NAZIONALE

Articolo 41 – Natura e funzioni

1. Il Correttore è l'assistente spirituale della Confederazione.
2. La sua nomina è di competenza della Conferenza Episcopale Italiana alla quale il Consiglio nazionale segnala uno o più nominativi.
3. Il Correttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea. Partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio nazionale e del Consiglio di Presidenza.
4. Il Correttore propone al Consiglio nazionale gli atti concernenti le attività religiose, quelle di culto e il progetto di formazione cristiana della Confederazione.
5. Il Correttore può essere coadiuvato da sacerdoti, scelti anche tra i correttori degli Associati, nominati dal Consiglio nazionale su sua indicazione.

TITOLO V

NORME GENERALI SUGLI ORGANI

Articolo 42 – Eleggibilità e durata degli Organi

1. Sono eleggibili alle cariche sociali della Confederazione gli iscritti agli Associati che abbiano compiuto, nel giorno fissato per l'elezione, il diciottesimo anno d'età.
2. Tutti gli Organi sociali durano in carica quattro anni e – fatta eccezione per i membri del Consiglio dei Saggi – sono rieleggibili per due ulteriori mandati.

Articolo 43 – Incompatibilità

1. Tutte le cariche confederali sono incompatibili con cariche politiche e istituzionali di qualsiasi livello, fatta eccezione per quelle conseguenti all'esercizio del mandato confederale. Sono, altresì, incompatibili con le cariche confederali quelle che possono configurare un conflitto d'interessi da valutare, caso per caso, dal Consiglio dei Saggi.
2. Le cariche di membro dell'Organo di controllo e del Collegio dei probiviri sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica, funzione o impiego nella Confederazione.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

Articolo 44 – Partecipazione e decentramento

1. La Confederazione favorisce e incoraggia la partecipazione degli Associati alla vita del Movimento, riconosce e promuove forme di organizzazione decentrata a livello regionale e zonale al fine di realizzare un più adeguato decentramento amministrativo e una rappresentanza più diretta degli Associati anche di fronte alle pubbliche autorità.
2. Le articolazioni territoriali decentrate costituiscono parte integrante della Confederazione ed hanno autonomia giuridica e organizzazione, gestione patrimoniale, finanziaria e di bilancio autonome nell'ambito dei principi dettati dalle norme del presente Statuto.
3. Le funzioni esercitate dalle articolazioni decentrate sono definite dal presente Statuto.

4. La Confederazione effettua un monitoraggio costante delle attività delle articolazioni territoriali, vigilando affinché la loro azione sia conforme alle disposizioni del presente Statuto
5. La Confederazione promuove e sviluppa attività di controllo sugli atti e le azioni delle articolazioni territoriali decentrate, esercitando altresì ogni forma di intervento sia preventivo che correttivo, ai sensi del presente Statuto, in tutte le situazioni di contrasto con i valori, i principi fondativi, il perseguimento delle finalità istituzionali e l'immagine comune del Movimento delle Misericordie.

Articolo 45 – Principi generali di costituzione del decentramento

1. L'organizzazione decentrata della Confederazione si articola in federazioni regionali e in comitati zonal. Essi sono costituiti esclusivamente da Associati alla Confederazione che abbiano sede e operatività nell'ambito territoriale di competenza di tali articolazioni.
2. L'iniziativa di costituzione delle federazioni regionali e dei comitati zonal è assunta dagli Associati che operano nel relativo territorio e deve essere approvata dalla maggioranza di due terzi degli stessi purché in regola con le quote associative.
3. Acquisito il parere del Consiglio dei Saggi ai sensi dell'art. 40 c. 1 lett. c) del presente Statuto e verificate le condizioni istitutive, il Consiglio Nazionale delibera il riconoscimento della federazione regionale e del comitato zonale.
4. Con il riconoscimento della Confederazione la federazione regionale od il comitato zonale divengono parte integrante del Movimento e della stessa Confederazione. Tutti gli Associati alla Confederazione aventi sede nel medesimo ambito territoriale, sono automaticamente aderenti alla federazione regionale e/o al comitato zonale riconosciuto.
5. Nel territorio di una stessa regione è consentita la costituzione di una sola federazione regionale. Nel territorio di una stessa area territoriale omogenea è consentita la costituzione di un solo comitato zonale
6. Fino alla costituzione delle federazioni regionali e dei comitati zonal, le loro funzioni sono svolte, con efficacia nel relativo ambito territoriale, dalla Confederazione.

Articolo 46 – Costituzione delle federazioni regionali

1. Le federazioni regionali devono darsi uno Statuto, che ne determina le funzioni fondamentali e ne disciplina l'organizzazione amministrativa, articolata per organi di rappresentanza generale, di governo e di controllo amministrativo e contabile.
2. Gli Statuti delle federazioni regionali devono ispirarsi al principio della rappresentanza universale degli aderenti e di democrazia partecipativa ed elettiva.
3. Prima della costituzione formale delle federazioni regionali gli Statuti deliberati devono essere sottoposti all'esame della Confederazione che vi provvede tramite il Consiglio dei Saggi al fine di verificarne la compatibilità con i principi generali di ispirazione del Movimento delle Misericordie e con le norme del presente Statuto.
4. Le Associazioni aventi sede e operatività nel territorio delle Province di Trento e Bolzano possono costituire una propria federazione provinciale, con gli stessi compiti e funzioni di quella regionale.
5. Le Associazioni aventi sede e operatività nel territorio di due o più Regioni contigue o delle Province di Trento e Bolzano possono costituire una propria federazione interregionale o interprovinciale, con gli stessi compiti e funzioni di quella regionale o provinciale.
6. Alle federazioni interregionali o interprovinciali si applicano le norme del presente Statuto che disciplinano le federazioni regionali e provinciali, ivi comprese quelle sui controlli della Confederazione.

Articolo 47 – Competenze

1. Nelle materie di natura regionale e locale la Confederazione mantiene funzioni di indirizzo generale ma deve rispettare le competenze specifiche dei livelli territoriali. Parimenti, sulle materie di natura nazionale le Federazioni regionali ed i Comitati zonal dovranno rispettare le funzioni, i servizi e le attività di Confederazione, senza sovrapposizioni.
2. Entrambi i livelli – nazionale e territoriale – si relazionano con le Misericordie associate in modo autonomo, nel rispetto delle competenze definite, dandosene reciproca comunicazione.
3. Le federazioni regionali ed i comitati zonal esercitano in particolare le seguenti funzioni:
 - a) promuovono e valorizzano, in ambito territoriale, il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie;

- b) tutelano i diritti e gli interessi degli Associati in sede regionale/zonale rappresentandoli nei confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche della Regione;
- c) promuovono la formazione dei quadri dirigenti degli Associati e la preparazione tecnica dei confratelli secondo le specifiche normative locali ed in coerenza con gli indirizzi della Confederazione;
- d) assistono gli Associati aderenti nelle trattative con gli organi regionali, provinciali e locali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;
- e) stipulano accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto degli Associati del territorio regionale o di alcuni di essi, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che essi intendano esercitare in forma congiunta;
- f) collaborano, per il raggiungimento dei rispettivi scopi statutari, con le corrispondenti articolazioni decentrate della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia previa formale autorizzazione da parte degli organi nazionali della Consociazione medesima;
- g) svolgono ogni altra attività ritenuta utile e necessaria per gli Associati, purché compatibile con i principi istituzionali del Movimento delle Misericordie e con i compiti e le funzioni della Confederazione.

Articolo 48 – Costituzione dei comitati zionali

1. Gli Associati alla Confederazione possono organizzarsi in Comitati zionali per conseguire una più adeguata rappresentanza e funzionalità in ambiti territoriali omogenei.
2. La costituzione di comitati zionali deve essere previamente approvata dalla Confederazione che vi provvede tramite il Consiglio dei Saggi sentito il parere della Federazione regionale competente.
3. I Comitati zionali hanno autonomia giuridica e organizzazione, gestione patrimoniale, finanziaria e di bilancio autonome nell'ambito dei principi dettati dalle norme del presente Statuto.
4. Ai Comitati zionali si applicano, in quanto compatibili nel rispettivo ambito di competenza territoriale, le norme definite negli articoli precedenti riferite alle Federazioni regionali.

TITOLO VII

SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 49 – Perdita della qualità di Associato

1. L'Associato cessa di appartenere alla Confederazione per recesso o esclusione.

Articolo 50 – Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Associato recede quando:
 - a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi confederali.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Confederazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima.

Articolo 51 – Esclusione

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, è disposta l'esclusione dell'Associato che:
 - a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi confederali;
 - c) non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni assunte dagli Organi confederali;
 - d) si renda moroso, per oltre un triennio e per causa a esso imputabile, nel versamento della quota associativa o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Confederazione;
 - e) assuma condotte non conformi ai principi della dottrina cristiana ispiratrice del Movimento delle Misericordie, della moralità e dell'etica del volontariato.
2. Il Consiglio di presidenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita l'Associato a rimuovere il motivo di esclusione.
3. Decorsi almeno due mesi dal ricevimento del suddetto invito senza che l'Associato si sia

ricondotto a regola, l'Assemblea degli Associati ne delibera l'esclusione che viene comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Con analogo procedimento è disposta l'esclusione per cessata attività dell'Associato del quale sia stata verificata l'estinzione o comunque l'assenza di vitalità sociale da oltre due anni, sentite anche la Federazione regionale ed il Comitato zonale competenti.

Articolo 52 – Sospensione

1. Nei casi che comportano l'esclusione, il Consiglio nazionale può adottare nei confronti dell'Associato un motivato provvedimento cautelare di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all'Associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Associato può proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, istanza motivata di revoca al Collegio dei probiviri. Il Collegio dei probiviri decide sull'istanza di revoca proposta dall'Associato nei trenta giorni successivi.

Articolo 53 – Conseguenze della perdita della qualità di Associato

1. L'Associato che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Confederazione non può ripetere le quote versate né alcun'altra somma a qualsiasi titolo corrisposta e non ha alcun diritto sul patrimonio della Confederazione.
2. L'Associato che cessi di far parte della Confederazione deve comunque corrispondere la quota associativa relativa all'anno in corso.
3. All'Associato che cessi di far parte della Confederazione è inibito l'uso della denominazione e di ogni altro segno distintivo che possa ricondurre all'appartenenza dell'associato al movimento delle Misericordie.
4. La perdita della qualità di Associato alla Confederazione comporta l'automatica decadenza dello stesso dalla federazione regionale o comitato zonale territorialmente competente.

TITOLO VIII

ESTINZIONE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI

Articolo 54 – Liquidazione

1. Dichiarata l'estinzione o disposto lo scioglimento della Confederazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 55 – Devoluzione dei beni

1. I beni della Confederazione, che residuano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore con analoghe finalità per lo svolgimento di attività di carattere caritatevole, umanitario o di assistenza di ispirazione cristiana.

TITOLO IX

ARBITRATO

Articolo 56 - Procedimento

1. Dopo la conclusione della procedura davanti al Collegio dei probiviri ed entro sei mesi dalla data della comunicazione formale della decisione di cui all'articolo 38 del presente Statuto, è consentito l'esperimento dell'arbitrato.
2. Ciascuna parte provvederà alla nomina del proprio arbitro e alla sua comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'altra parte. Entro venti giorni dal ricevimento della stessa, l'altra parte provvederà alla nomina del proprio arbitro e alla sua comunicazione alla controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il terzo arbitro, con funzione di Presidente del collegio arbitrale, sarà nominato di comune accordo dai primi due arbitri ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, su istanza anche di una sola parte o del suo arbitro. Nel caso in cui una parte non provveda alla nomina del proprio arbitro, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze su istanza della parte interessata.

3. L'arbitrato ha natura irrituale.
4. Il lodo arbitrale deve essere pronunciato nel termine di centottanta giorni.
5. Il Collegio arbitrale può sospendere, in via cautelare, l'efficacia esecutiva delle decisioni del Collegio dei Proviviri.

TITOLO X

REGOLAMENTO E NORMA DI RINVIO

Articolo 57 – Regolamento di esecuzione

1. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto è approvato dall'Assemblea degli Associati.

Articolo 58 – Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del D.Lgs 117/2017, di ogni altra disposizione di legge in materia e del Codice di diritto Canonico.